



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Private Banking

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. – Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 – www.mps.it
Capitale Sociale: euro 12.484.206.649,08 alla data del 09/07/2014 – Cod. Fisc., Part. IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 – Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
Codice Gruppo 1030.6 – Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia



Il ruolo degli intermediari nel passaggio generazionale

Gallarate 13 maggio 2015



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

L'Advisory non finanziario

Si pone l'obiettivo di sviluppare, a supporto dell'offerta alla clientela HNWI, un servizio strutturato di consulenza in ambito non finanziario. Tale attività, realizzata al fine di supportare il cliente in tutte quelle decisioni legate al proprio patrimonio, inteso nella sua globalità, si focalizza, con particolare attenzione e sistematicità, sull'analisi delle tematiche inerenti la tutela, la trasformazione e la trasmissione della ricchezza, personale e/o familiare, in tutte le sue forme

I servizi offerti alla clientela sono diversificati, dal punto di vista della effettiva fornitura, in base alla tipologia di istanza richiesta dal cliente. Il settore si occupa, inoltre, di strutturare e gestire i rapporti con le diverse strutture e società del Gruppo MPS, nonché con gli eventuali *partners* esterni, che saranno coinvolti nell'attività di Advisory.

I servizi consulenziali erogati sono:

- ✓ Tax & Legal Advisory
- ✓ Real Estate Advisory
- ✓ Art Advisory
- ✓ Protezione patrimoniale e passaggio generazionale
- ✓ Trust e Mandati Fiduciari

- ✓ Secondo uno studio di PWC -Family Business Survey 2014 – solo il 9% delle imprese ha iniziato a pianificare la propria successione, il 58% non ha affrontato il tema e 1 famiglia su 4 non ha alcuna procedura per la gestione dei conflitti .
- ✓ Mediamente gli imprenditori Italiani hanno un'età media abbastanza elevata ciò significa che le loro aziende nel breve si troveranno ad affrontare un passaggio generazionale
- ✓ Il passaggio generazionale è un momento cruciale nella vita di un'azienda perché comporta il passaggio da una generazione all'altra di *Know how* ed esperienze acquisite nel corso di decenni; nonostante l'età non più giovanissima la maggioranza degli imprenditori è restia a “lasciare il comando” poiché non ritiene che i propri successori siano in grado di gestire l'impresa .
- ✓ Solo il 25% delle imprese sopravvive alla seconda generazione di imprenditori e solo il 15% alla terza (Dato risalente al 2013) .

Il passaggio generazionale assume una valenza rilevante per diversi motivi:

- ✓ età media degli imprenditori
- ✓ possibile modifica delle imposte sulle successioni
- ✓ presenza di alcune agevolazioni fiscali per passaggio delle quote societarie

Banca Mps si propone di affiancare il cliente e il suo professionista

- ✓ per i servizi di protezione del patrimonio, soprattutto in un'ottica di passaggio generazionale
- ✓ per l'eventuale ricorso a servizi fiduciari
- ✓ per i servizi di *bancassurance*

LA PROTEZIONE PATRIMONIALE

Definizione di “proteggere”

“Difendere qualcuno o qualcosa, evitando che gli vengano fatti danni materiali”

oppure

“Difendersi, ripararsi da qualcosa”

PROTEZIONE PATRIMONIALE E PASSAGGIO GENERAZIONALE

Per chi proteggere

- ✓ Per la famiglia
- ✓ Per i figli minori
- ✓ Per gli interdetti e gli incapaci
- ✓ Per se stessi
- ✓ Per il convivente
- ✓ Per

Da chi proteggere

- ✓ Dai creditori
- ✓ Dal coniuge separato
- ✓ Da terzi , in generale
- ✓ ...

Come pianificare un'efficace protezione?

La protezione del patrimonio è un 'attività che presuppone:

- ✓ l'analisi della situazione personale, familiare e patrimoniale
- ✓ l'individuazione dei bisogni del cliente
- ✓ Individuazione degli strumenti offerti dalla normativa vigente
- ✓ Rischi/opportunità fiscali connessi agli strumenti individuati

✓ **Mandato Fiduciario**

con il contratto fiduciario soggetto (fiduciante) conferisce ad un altro (Società Fiduciaria) l'incarico di amministrare i propri beni secondo le sue direttive (con o senza intestazione del bene).

✓ **Trust :**

Istituto con il quale il disponente trasferisce la proprietà di beni che, costituiranno patrimonio separato rispetto al disponente e al trustee, al trustee perché questi li amministri, gestisca, o ne disponga nell' interesse dei beneficiari, anche sotto la supervisione di un protector.

✓ **Polizze Assicurative**

Contratto di assicurazione vita legato ad un fondo dedicato, o meglio una polizza vita utilizzata come strumento di gestione patrimoniale, di pianificazione finanziaria e successoria in grado di garantire sicurezza e vantaggi fiscali.

Aspetti Successori

- ✓ Esclusione dall'asse ereditario
- ✓ Semplicità nella nomina /revoca beneficiari (nel rispetto delle quote di legittima, relativamente ai soli premi versati)
- ✓ Flessibilità e reversibilità

Aspetti Fiscali

- ✓ Differimento della tassazione al momento del riscatto o della scadenza
- ✓ Guadagni capitalizzati nella polizza
- ✓ Armonizzazione delle aliquote
- ✓ Legge stabilità 2015 ha stabilito «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche»

- ✓ Il capitale assicurato, al momento della morte del contraente/assicurato, non viene fatto oggetto di successione.

L'art. 1920 del codice civile dispone, infatti, che il terzo beneficiario designato dal contraente acquisisce un diritto di credito direttamente nei confronti dell'assicuratore e non in virtù dell'eredità. Occorre peraltro rammentare, in un'ottica di tipo "successorio", che non è possibile utilizzare tale strumento al fine di ledere le quote di legittima. Qualora, infatti, la somma percepita dal beneficiario sia lesiva dei diritti di legittima riconosciuti dalla legge agli eredi legittimari, gli stessi potranno promuovere l'azione di riduzione prevista dall'art. 553 Cod. Civ. al fine di reintegrare la quota lesa (ricordiamo che l'eventuale reintegrazione della quota di legittima potrà riguardare solo il capitale versato e non gli eventuali guadagni

- ✓ Il beneficiario acquista la somma assicurata per diritto proprio e non per diritto di successione
 - non rientra nell'attivo ereditario
 - non e' soggetto ad imposte di successione

- ✓ (Art. 1920 C.C., ultimo comma Art. 12, D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, comma 1 lettera c)

- ✓ la designazione del beneficiario e' possibile per il contraente:
 - ✓ alla sottoscrizione del contratto
 - ✓ successivamente con dichiarazione scritta
 - ✓ per testamento
 - ✓ valida anche la designazione generica (“ai miei figli”, “ai miei eredi”)

Polizze – ricapitolando

- ✓ Garanzia di riservatezza: la polizza non rientra nell'asse ereditario
- ✓ Semplicità nella nomina/revoca dei beneficiari: il consenso/coinvolgimento di terzi non è necessario
- ✓ Flessibilità e reversibilità
- ✓ Conferimenti aggiuntivi e riscatti parziali sempre possibili

Differimento Imposta

l'imposta sostitutiva del 26,00% è differita al momento del riscatto totale/parziale (tassazione sul realizzato e non sul maturato)

Capital gain

il pagamento è differito al momento del riscatto creando un vantaggio finanziario di capitalizzazione composta

Armonizzazione aliquote

possibilità di inserire nella gestione sottostante prodotti finanziari che, se acquisiti direttamente dall'investitore residente, potrebbero produrre redditi soggetti a tassazione in sede di dichiarazione dei redditi (ad es. OICR esteri non armonizzati , fondi di private equity ed hedge funds, ...)

Polizze – l'evoluzione della fiscalità

Fino al 31/12/11	Dall'1/1/12 al 30/06/14	A partire dall'1/07/14
12,50%	12,5% su rendite finanziarie titoli a fiscalità privilegiata 20% su rendite finanziarie altri <i>asset</i>	12,5% su rendite finanziarie titoli a fiscalità privilegiata 26% su rendite finanziarie altri <i>asset</i>

- ✓ Il 'guadagno' conseguito sarà assoggettato al regime fiscale in vigore al momento in cui lo stesso si considera conseguito;
- ✓ L'aliquota sulle rendite finanziarie maturate dopo il 1 gennaio 2012 dipende dalla tipologia di *asset* in cui investono gli strumenti assicurativi ad ogni fine anno solare (31.12) in presenza di più osservazioni dalla media aritmetica delle stesse;

Polizze – calcolo della fiscalità in caso di sinistro*

- ✓ La tassazione sulle rendite finanziarie in caso di sinistro si calcola solo se la polizza, al momento del sinistro è in guadagno , e i beneficiari sono persone fisiche:

$$\left[\text{Ctv. Polizza al momento del sinistro} - \left(\text{Costo copertura assicurativa} - \text{Premio Lordo Investito} \right) \right]$$

- ✓ N.B. rispetto al calcolo delle ‘ plusvalenze ‘ per liquidazioni e riscatti e scadenze si utilizza il valore del Premio Lordo Investito al netto dei costi per la copertura assicurativa , invece del premio lordo investito .

* Fonte Axa Mps

- ✓ L'entrata in vigore dell'art 41 bis del D.L. 269/03 con la conseguente modifica del co 3° dell'art.26 ter del DPR 600/73 ,ha equiparato il regime fiscale applicabile alle polizze stipulate con compagnie di assicurazione estere a quello previsto per le Compagnie residenti in Italia
- ✓ i redditi corrisposti da compagnie di assicurazione non residenti, in presenza di contratti di assicurazione sulla vita percepiti da persone fisiche residenti nel territorio dello stato al di fuori dell'esercizio d'impresa e relativi a polizze stipulate per il tramite di un intermediario finanziario italiano a cui sia stato conferito l'incarico di incassare i proventi , scontano un'imposta sostitutiva del 20%.
- ✓ Tale imposta potrà essere applicata o direttamente dalle imprese d'assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi o da un rappresentante fiscale della Compagnia
- ✓ La circolare 45/E del 13/09/10 ha chiarito che l'esonero dalla compilazione del quadro RW è, applicabile alle polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie di assicurazione estere per il tramite di un intermediario finanziario residente, sempreché il contribuente abbia conferito ad un intermediario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi

La combinazione di intestazione fiduciaria e polizze vita può essere un valido strumento per poter veicolare patrimoni:

- ✓ con svariate modalità, privilegiando alcuni soggetti piuttosto che altri,
- ✓ in assoluta riservatezza,
- ✓ in esenzione da imposte di successione

L'intestazione fiduciaria di polizze assicurative riguarda le polizze caso morte (a vita intera) e le polizze caso vita (principalmente di capitalizzazione).

L'intestazione fiduciaria può riferirsi

- ✓ al nominativo del contraente,
- ✓ al nominativo del beneficiario
- ✓ ad entrambi

Polizze alcuni esempi



Il fiduciante (titolare effettivo del contratto assicurativo), con istruzioni a parte e riservate, comunica a MP Fiduciaria il beneficiario in caso di morte dell'assicurato (facoltà di destinazione).

Il contratto potrà anche essere sottoposto a vincoli a favore di terzi che avranno la facoltà di “controllare” che le disposizioni impartite siano conformi alle loro volontà:

Principio di controllo e irrevocabilità delle disposizioni iniziali

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17/12/2014 è stata pubblicata la legge n. 186 al cui interno sono contenute le norme in materia di rientro e regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero.

La legge entrata in vigore il **1° gennaio 2015**

- ✓ introduce una procedura finalizzata alla regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero e non dichiarati dai contribuenti in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale
- ✓ È lo strumento ideato per far rientrare in Italia tali capitali, ovvero per continuare a mantenerli all'estero in modo regolare tramite società fiduciaria. Tale iniziativa rientra nell'ambito del processo di contrasto all'evasione fiscale proposto dall'OCSE, che sta spingendo molti paesi ad aderire alle nuove norme di lotta al riciclaggio
- ✓ A differenza dello Scudo Fiscale in cui gli intermediari erano gli interlocutori di riferimento nell'ambito del processo di adesione; nel caso della Voluntary Disclosure tale ruolo verrà svolto dai professionisti (commercialisti avvocati revisori ...)
- ✓ Non è inoltre previsto il regime di anonimato, quindi il ruolo degli intermediari finanziari si profila come di "secondo livello" con una eccezione: **la Società Fiduciaria.**

Le attività finanziarie provenienti da operazioni di voluntary disclosure potranno essere oggetto di mandato fiduciario

Con rimpatrio in Italia

- ✓ Pronta disponibilità e controllo
- ✓ Adeguato livello di riservatezza ambientale di cui necessita chi ha effettuato esportazioni di capitale

Mantenimento presso Banche Estere

- ✓ Mantenimento dei titoli quote ed attività all'estero tramite un contratto di deposito fra la società fiduciaria e l'intermediario non residente
- ✓ La Fiduciaria nella sua funzione di sostituto di imposta applicherà ove consentito le ritenute alla fonte in via definitiva sugli eventuali redditi di capitale e sui redditi diversi
- ✓ Esonero obbligo compilazione quadro RW
- ✓ Esonero dal pagamento dell' IVAFE
- ✓ Contenimento rischio Paese